



**GIUDICI**  
CASA DI SPEDIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI  
... DAL 1926

**GIUDICI S. R. L. (UNIPERSONALE)**  
VIA C. JUCKER, 29 I-21053 CASTELLANZA (VA)  
Tel. (+39)0331-50.2066 - Fax (+39)0331-50.51.64  
info@giudici1926.it - Skype : giudici1926  
P.IVA e CF : 01924520123 - ALBO VA/1900395/K

Castellanza, 15/01/2014

### **CIRCOLARE 01: SANZIONI PER RITARDO NEI PAGAMENTI**

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la direttiva del Ministero dei Trasporti prot. 3 del 10 gennaio 2014, in materia di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 83 bis, comma 14, della legge n. 133/2008 e successive modifiche.

Per quanto concerne i tempi di pagamento, la direttiva chiarisce che in virtù del rinvio alla normativa generale sui termini di pagamento (art. 5 del d. lgv 231 del 9 Ottobre2002) contenuto al comma 13 dell'articolo 83 bis, anche per i contratti di trasporto di merci in conto terzi il termine ordinario è fissato in 30 giorni.

Tuttavia, tenuto conto del regime speciale maggiormente garantista per il settore dell'autotrasporto contenuto nel comma 13, **le parti non possono concordare delle deroghe** che prevedano tempi di pagamento superiori a 60 giorni.

Se lo fanno la relativa clausola contrattuale è nulla, e si applicano le conseguenze previste dal comma 13 dell'articolo 83 bis: interessi di mora a partire dal 61° giorno e fino al 90°; interessi di mora e sanzione di cui al comma 14 dell'articolo 83 bis oltre il novantesimo giorno (si tratta, come già scritto, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% dell'importo risultante in fattura e, comunque, non inferiore a 1000 €).

